

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SPESE STRAORDINARIE FAMILIARI

Il giorno 8 luglio 2019 in Bari, nel Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola:

- Il dott. Domenico De Facendis, presidente del Tribunale di Bari;
- L'avv. Giovanni Stefani, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- Il dott. Saverio U. De Simone, presidente della Sezione I Civile del Tribunale di Bari;
- L'avv. Luigi Liberti jr., presidente della Sezione di Bari dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia

visto il protocollo di intesa siglato dagli odierni componenti in data 16/11/2017;

rilevata l'opportunità di emendarlo nei termini seguenti alla luce dei rilievi evidenziati da alcuni difensori e condivisi dai giudici della Sez. I^a Civile del Tribunale, competente per la materia in questione;

premesso che, nell'ambito della crisi familiare, la incertezza sulla natura delle spese straordinarie e il conseguente obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario costituiscono il motivo dei più frequenti contrasti fra i coniugi separati e l'oggetto prevalente di innumerevoli azioni esecutive.

considerato che, come già fatto presso altri Tribunali, a tale situazione di incertezza e permanente conflitto, occorre porre rimedio, sia definendo, in via di principio, taluni comportamenti virtuosi; sia individuando, nei limiti del possibile, le più ricorrenti categorie di spese straordinarie;

considerato che la necessità di predisporre un protocollo di intesa tra i Magistrati della I Sezione civile del Tribunale di Bari, l'Ordine degli Avvocati di Bari e l'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione di Bari - è stata da tempo avvertita tanto da dare vita a un percorso di approfondimento e studio nell'ambito dei lavori della Commissione Famiglia del precedente Consiglio, di cui faceva parte l'Osservatorio sul diritto di famiglia;

ritenuto auspicabile, in via generale:

- che le parti, con l'ausilio dei difensori, provvedano concordemente alla autonoma individuazione delle spese straordinarie prevedibili e più ricorrenti;
- che costituisca solo un'eccezionale evenienza il fatto che uno dei genitori dia corso a spese straordinarie, senza il preventivo consenso, almeno telematico, dell'altro coniuge;





- che la percentuale di partecipazione alle spese straordinarie sia sempre stabilita dal giudice tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno dei genitori; in mancanza di precisazione da parte del Giudice la ripartizione deve intendersi al 50%;

considerato che tra le spese straordinarie vanno individuate quelle per le quali è sempre necessario il previo consenso dell'altro genitore e quelle per le quali, tale consenso, sebbene auspicabile, non è tuttavia necessario; ritenuto che, in via di principio, devono intendersi "straordinarie" le spese caratterizzate dai seguenti criteri:

- dipendenti da eventi imprevisi ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
- che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose;
- necessarie o utili in quanto finalizzate a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona, con esclusione di quelle meramente voluttuarie.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, si conviene, che le spese nell'interesse della prole possono essere classificate, in via generale, nei termini seguenti:

A) SPESE MEDICHE

a.1) Ordinarie: farmaci da banco che non prevedono l'obbligo di ricetta a carico del genitore con cui il figlio si trova al momento del bisogno.

a.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: interventi chirurgici indifferibili e visite specialistiche indifferibili oltre ai farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata; ticket sanitari; cure termali o fisioterapiche prescritte dal medico curante; lenti da vista (con esclusione di montature particolarmente costose); logopedia.

a.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: odontologiche, ortodontiche, oculistiche, presidi ortopedici e tutti gli interventi o visite specialistiche che non abbiano carattere d'urgenza; psicoterapia.

B) SPESE RELATIVE ALLA ISTRUZIONE

b.1) Ordinarie: spese di iscrizione alla scuola pubblica, di cancelleria e spese di uso comune e ricorrente, buoni pasto o mensa scolastica.



b.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: eventuali tasse scolastiche e spese connesse all'iscrizione; libri e dispense per le scuole medie inferiori, superiori e per l'università; tasse per l'università pubblica; uscite didattiche, pre e dopo scuola; gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti per il trasporto pubblico.

b.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: gite scolastiche con pernottamento, rette di iscrizione e frequenza di scuole ed università private; ripetizioni scolastiche; corsi di specializzazione e master; viaggi studio all'estero; alloggio universitario; frequentazione del conservatorio (ove svolto come indirizzo aggiuntivo) e di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.

C) SPESE PER CULTURA E SPORT

c.1) Ordinarie: spese per l'abbigliamento sportivo richiesto dalle scuole, prodotti necessari per lo svolgimento delle stesse attività;

c.2) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: attività sportive extrascolastiche e relativo abbigliamento, ludiche e ricreative che non fossero già svolte prima della separazione.

D) SPESE PERSONALI


d.1) Ordinarie: babysitter per coprire gli orari di lavoro del genitore, necessaria solo se entrambi i genitori lavorano; ricarica telefonica; spese sociali relative al periodo in cui il figlio si trova con ciascun genitore.

d.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

d.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: centri ricreativi estivi; acquisto computer, telefonini, moto/auto; patente di guida; viaggi e vacanze; spese per eventi riguardanti i figli (ad es. compleanni, comunioni, cresime ecc.).


Si conviene, altresì, che le comunicazioni e i rimborsi debbano essere attuate, nei modi seguenti:

1. Le comunicazioni relative a tutte le spese straordinarie dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata AR, telegramma, PEC, e-mail, messaggi WA.



2. Per quelle che postulano il previo consenso, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro genitore entro un termine massimo di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà esprimere motivatamente il proprio diniego all'effettuazione della spesa nello stesso termine; in difetto di riscontro nel suddetto termine, il silenzio verrà considerato come adesione alla richiesta.
3. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, con l'obbligo per il genitore anticipatario di inviare all'altro il conto con i relativi giustificativi di spesa entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta; quest'ultimo dovrà procedere al rimborso nei 15 giorni successivi.
4. Le spese straordinarie che siano state concordate e predeterminate nell'importo verranno corrisposte non oltre le rispettive scadenze già stabilite o fissate, anche con pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione.
5. Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili; la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese; le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
6. E' vietato procedere a compensazioni tra le somme dovute per le spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento.
7. Il grave e reiterato inadempimento, fatti salvi gli altri rimedi di legge, potrà essere valutato dal giudice al fine di rideterminare in aumento l'importo dell'assegno mensile.

Resta convenuto che nel caso di provvedimento che pone a carico di uno dei genitori l'obbligo di contribuire a spese straordinarie, il Giudice -cui è fatto tendenziale onere di richiamare espressamente nel provvedimento il presente protocollo per *relationem*- potrà limitarsi a dare atto che il carattere straordinario della spesa è prevista dal presente protocollo, senza necessità di ulteriore motivazione, dovendosi intendere il protocollo medesimo noto ai difensori e, da questi ultimi, reso noto alle parti; per quanto attiene invece, all'applicazione del Protocollo alle vicende che abbiano già trovato definitiva regolamentazione giudiziale o consensuale in epoca antecedente alla sua adozione, resterà prevalente la




determinazione ivi assunta, nella parte in cui contenga la disciplina già dettagliata delle singole voci o causali di spesa.


I sottoscrittori si impegnano a dare ampia diffusione del presente protocollo, ciascuno nel proprio ambito, utilizzando gli strumenti di diffusione loro disponibili.

Resta altresì inteso che, al fine di conferire applicazione sostanziale al presente Protocollo – da intendersi sostitutivo nonché integrativo di quello siglato in data 16/11/2017 - nella risoluzione delle controversie riguardanti le spese di che trattasi, è affidato ai Magistrati in sede decisoria ed agli Avvocati in sede convenzionale e difensiva, l'onere di indirizzare le scelte e l'operato degli utenti e beneficiari finali secondo lealtà, trasparenza, e buona fede.


il Presidente del Tribunale
Dott. Domenico De Facendis



il Presidente della Sez. I Civile
Dott. Saverio U. de Simone



il Presidente del C.O.A.
Avv. Giovanni Stefani



il Presidente dell'Osservatorio
Avv. Luigi Liberti jr.

